

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.LGS. N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ("T.U.F.") – INFORMAZIONI ESSENZIALI AI SENSI DEGLI ARTT. 130 E 131 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO ("REGOLAMENTO EMITTENTI")

Le presenti informazioni essenziali sono state aggiornate in data 29 giugno 2019 nelle premesse e in alcuni paragrafi per tener conto:

- (i) degli effetti della scissione totale non proporzionale di Mobro S.p.A. ("**MOBRO**") in favore di Angel Capital Management S.p.A. ("**ACM**") e Stella Holding S.p.A. ("**Stella**"), come previsti ai sensi di un atto di scissione stipulato il 24 giugno 2019 ed in corso di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese; e
- (ii) delle modifiche al patto parasociale sottoscritto in data 8 agosto 2013 tra i Sig.ri Gian Marco Moratti, Massimo Moratti, Angelo Moratti, Gabriele Moratti, Angelomario Moratti e Giovanni Emanuele Moratti introdotte ai sensi di un accordo integrativo di tale patto parasociale sottoscritto tra le attuali parti di tale patto in data 24 giugno 2019, e con efficacia dalla data di efficacia della scissione di MOBRO (e a condizione che tale stessa data di efficacia della scissione di MOBRO cada entro e non oltre il 15 settembre 2019).

Gli aggiornamenti alle informazioni essenziali di seguito riportate troveranno effetto soltanto dalla data di efficacia della scissione di MOBRO e a condizione che tale stessa data di efficacia della scissione di MOBRO cada entro e non oltre il 15 settembre 2019.

Di seguito, in corsivo sottolineato, le parti aggiunte o riformulate rispetto al testo delle informazioni essenziali pubblicate relative al Patto Saras in data 7 settembre 2018.

## **Premesse.**

I Sig.ri Gian Marco Moratti, Massimo Moratti, Angelo Moratti, Gabriele Moratti, Angelomario Moratti e Giovanni Emanuele Moratti hanno sottoscritto in data 8 agosto 2013 un patto parasociale di blocco (il "**Patto Parasociale**") relativo a Gian Marco Moratti S.a.p.A. di Gian Marco Moratti ("**GMM S.a.p.A.**") (poi MOBRO S.p.A., "**MOBRO**") e Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti ("**MM S.a.p.A.**"), società che sono state costituite con effetto dal 1° ottobre 2013 (data di efficacia della scissione di Angelo Moratti S.a.p.A. di Gian Marco Moratti e Massimo Moratti a favore delle predette società).

In data 24 giugno 2019 è stato stipulato l'atto di scissione totale non proporzionale di MOBRO in favore di Angel Capital Management S.p.A. ("**ACM**") e Stella Holding S.p.A. ("**Stella**") (ACM e Stella, congiuntamente, le "**Società Beneficarie**") in corso di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese (la "**Scissione MOBRO**"). La Scissione MOBRO diverrà efficace con l'ultima iscrizione dell'atto di scissione nel competente Registro delle Imprese (la "**Data di Efficacia della Scissione**"). La Scissione MOBRO determinerà lo scioglimento di MOBRO e l'assegnazione delle azioni in Saras S.p.A. già detenute da MOBRO ad ACM e Stella, le quali diverranno così rispettivamente titolari di nn. 95.152.280 e nn. 95.152.279 azioni di Saras S.p.A.. Inoltre, dalla Data di Efficacia della Scissione Angelo Moratti e Gabriele Moratti diventeranno i soci unici di, rispettivamente, ACM e Stella;

In data 24 giugno 2019 le attuali parti del Patto Parasociale, ossia Massimo Moratti, Angelo Moratti, Gabriele Moratti, Angelomario Moratti e Giovanni Emanuele Moratti (le "**Parti**") hanno sottoscritto un accordo integrativo (l' "**Accordo Integrativo**") del Patto Parasociale finalizzato esclusivamente a recepire nello stesso Patto Parasociale gli effetti della Scissione MOBRO e il conseguente subentro di ACM e Stella nella partecipazione di titolarità di MOBRO in Saras S.p.A..

## **1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale**

**1.1** Angel Capital Management S.p.A., società per azioni con capitale sociale deliberato per euro 8.721.449, sottoscritto e versato per euro 1.221.449 e sede in Via Wolfgang Mozart n. 2 ("**ACM**").

**1.2** Stella Holding S.p.A., società per azioni con capitale sociale deliberato per euro 7.647.368, sottoscritto e versato per euro 147.368 e sede in Milano, via Circo n. 7 ("Stella").

**1.3** Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, società in accomandita per azioni con capitale sociale pari a euro 50.000.000,00 e sede in Milano, Foro Buonaparte 69 ("MM S.a.p.A.").

## **2. Strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale e percentuale rispetto al capitale sociale.**

Il Patto Parasociale ha ad oggetto tutte le azioni di ACM, Stella e MM S.a.p.A di cui sono titolari le Parti, che rappresentano l'intero capitale sociale di ciascuna di tali società.

## **3. Soggetti aderenti all'accordo**

Sono parti del Patto Parasociale dalla Data di Efficacia della Scissione e a condizione che tale stessa Data di Efficacia della Scissione cada entro e non oltre il 15 settembre 2019: (i) Massimo Moratti, titolare di n. 500 azioni di MM S.a.p.A. (rappresentanti lo 0,001% del capitale sociale di MM S.a.p.A.) e usufruttuario di n.49.999.000 azioni di MM S.a.p.A. (rappresentanti il 99,998% del capitale sociale di MM S.a.p.A.); (ii) Angelo Moratti titolare di n. 1.221.449 azioni di ACM (rappresentanti il 100% del capitale sociale di ACM); (iii) Gabriele Moratti, titolare di n. 147.368 azioni di Stella (rappresentanti il 100% del capitale sociale di Stella); (iv) Angelomario Moratti, titolare di n. 250 azioni di MM S.a.p.A. (rappresentanti lo 0,0005% del capitale sociale di MM S.a.p.A.) e della nuda proprietà di n. 24.999.500 azioni di MM S.a.p.A. (rappresentanti il 49,999% del capitale sociale di MM S.a.p.A.); e (v) Giovanni Emanuele Moratti, titolare di n. 250 azioni di MM S.a.p.A. (rappresentanti lo 0,0005% del capitale sociale di MM S.a.p.A.) e della nuda proprietà di n. 24.999.500 azioni di MM S.a.p.A. (rappresentanti il 49,999% del capitale sociale di MM S.a.p.A.).

## **4. Contenuto del Patto Parasociale.**

Le Parti si sono impegnate a non trasferire le rispettive partecipazioni e i diritti da esse derivanti o ad esse relativi in ACM, Stella e in MM S.a.p.A., fatta eccezione per trasferimenti a favore di uno o più soci della stessa società ovvero ai propri discendenti in linea retta.

Le Parti hanno concordato che il termine "trasferimento" (e ogni altro correlato termine della medesima radice) comprenda, tra l'altro, qualsivoglia operazione di alienazione o altro negozio o atto *inter vivos* di qualunque natura, a titolo gratuito od oneroso, che abbia per oggetto o per effetto, diretto o indiretto, l'attribuzione, la titolarità o il trasferimento a soggetti che non siano le Parti di azioni di ACM, Stella o MM S.a.p.A. o di diritti relativi alle stesse.

## **5. Durata e rinnovo del Patto Parasociale.**

**5.1** Il Patto Parasociale ha efficacia dalla data di efficacia della scissione totale non proporzionale di Angelo Moratti S.p.a.A. di Gian Marco Moratti e Massimo Moratti a favore delle società beneficiarie GMM S.a.p.A. (ora MOBRO S.p.A.) e MM S.a.p.A (la "Scissione Angelo Moratti S.a.p.A.") (la "**Data di Efficacia**"), ossia dal 1° ottobre 2013, e durata fino alla scadenza del terzo anno a partire dalla Data di Efficacia e si intenderà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di 3 (tre) anni qualora almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza originaria o di alcuna scadenza successiva nessuna delle Parti comunichi alle altre in forma scritta la propria intenzione di non rinnovare il Patto Parasociale. Per effetto del secondo rinnovo tacito che interverrà con effetto dal 1° ottobre 2019, la prossima scadenza del Patto Parasociale cadrà in data 30 settembre 2022.

**5.2** Le Parti convengono che il Patto Parasociale si intenderà automaticamente risolto, fermi restando i diritti e gli obblighi maturati dalle Parti prima della data di risoluzione, cui dovrà darsi esecuzione, qualora cessi di avere efficacia il Patto Parasociale (come di seguito definito).

## **6. Tipologia di patto parasociale.**

Il Patto Parasociale può essere ricondotto alla tipologia indicata all'art. 122, comma quinto, lett. b) del T.U.F.

## **7. Deposito del Patto Parasociale.**

Il Patto Parasociale, come modificato dall'Accordo Integrativo, è stato oggetto di comunicazione alla Consob nonché, depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Cagliari nei termini di legge.

## **8. Ulteriori impegni delle Parti.**

Nel Patto Parasociale, le Parti si erano impegnate, per quanto di propria spettanza, a far sì che, alla Data di Efficacia, GMM S.a.p.A. (ora MOBRO S.p.A.) e MM S.a.p.A. sottoscrivessero un patto parasociale (il "**Patto Saras**"), il cui contenuto era indicato all'Allegato "A" al Patto Parasociale. Il Patto Saras è stato effettivamente stipulato da GMM S.a.p.A. (ora MOBRO S.p.A.) e MM S.a.p.A. in data in data 1° ottobre 2013 ed è stato oggetto di pubblicazione ai sensi di legge.

## **9. Altre informazioni.**

**9.1** Il Patto Parasociale non prevede l'istituzione di organi per il suo funzionamento.

**9.2** Il Patto Parasociale non contiene obblighi di deposito delle azioni conferite al Patto Parasociale.

**9.3** L'estratto delle ultime modifiche intervenute con riferimento al Patto Parasociale sarà pubblicato su Il Sole 24 Ore del 30 giugno 2019.

29 giugno 2019